

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 399)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1959

Disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI.

I.

Il termine entro il quale il Governo della Repubblica era stato delegato, a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 17 febbraio 1958, n. 60, ad adeguare le piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetto al Ministero, all'Ispettorato generale e agli uffici giudiziari, è scaduto senza che sia stato emanato il relativo decreto del Presidente della Repubblica.

Si provvede, pertanto, con la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge, ad assegnare al Governo un nuovo termine per il compimento di tale adeguamento.

Nel contempo, per soddisfare l'esigenza di una migliore utilizzazione del personale in relazione alle necessità degli uffici e alla innovata ripartizione per qualifiche di cui alla citata legge 17 febbraio 1958, n. 60,

si ritiene debba consentirsi espressamente, con la disposizione di cui al secondo comma dello stesso articolo, di effettuare, in sede di adeguamento delle piante organiche, il raggruppamento delle qualifiche.

Dalla possibilità di tale raggruppamento, tuttavia, si esclude la qualifica di cancelliere capo e segretario capo di 1^a classe, avuto riguardo al fatto che, essendo la massima del personale in parola, non è opportuno che i funzionari che la rivestono possano esercitare funzioni inferiori a quelle che la stessa comporta, o viceversa.

II.

Con l'introduzione, al primo comma dello articolo 2, del principio che l'ammissione agli scrutini per la promozione alle qualifiche superiori avviene su apposita istanza degli interessati, si intende, anzitutto, rendere analogo, per tale parte, il sistema delle promozioni per scrutinio a quello già in vigore per i magistrati.

Si è, al riguardo, tenuta particolarmente presente la necessità di rendere più sollecito e meno gravoso il lavoro dei capi degli uffici che redigono i rapporti informativi, nonchè delle Commissioni di vigilanza e disciplina e della Commissione centrale di scrutinio, chiamate a dare il loro parere sulla promovibilità dei funzionari: e tale intento non potrà non essere conseguito con la prevedibile diminuzione del numero dei funzionari partecipanti agli scrutini, a causa della rinuncia da parte di coloro che spontaneamente riconoscano di non essere in possesso dei necessari requisiti.

Inoltre, si è inteso evitare che funzionari scarsamente dotati, o non ancora perfettamente a punto con la loro preparazione professionale, per essere stati sottoposti d'ufficio allo scrutinio, vedano diminuito il loro prestigio nei confronti di dipendenti, colleghi e pubblico, a causa di scadenti classifiche.

Col secondo comma dello stesso articolo 2, poi, si stabilisce che la destinazione alle Preture, ai fini del compimento del biennio di servizio in detti uffici giudiziari, richiede, quale condizione per l'ammissione allo

scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere capo o segretario capo di 3^a classe, dall'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 249, avvenga, salvo esigenze di servizio, a richiesta degli interessati, consentendosi, in tal modo, ai funzionari di manifestare al Ministero il momento da essi scelto come più opportuno avuto riguardo alle particolari condizioni di carriera, di famiglia e di salute di ognuno.

III.

Con la disposizione di cui all'articolo 3, infine, si mira a rimuovere alcuni inconvenienti che possono verificarsi nella destinazione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, soprattutto in sedi di minore importanza o disagiate, nelle more dell'adeguamento previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1958, n. 60, anche per il gran numero di vacanze negli organici di detto personale (circa un settimo dei posti).

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È assegnato al Governo della Repubblica un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per adeguare alla nuova ripartizione per qualifiche le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero nonchè il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo, di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 17 febbraio 1958, n. 60.

Nel procedere a tale adeguamento il Governo ha facoltà di assegnare ai posti direttivi o in sottordine, a seconda dell'importanza dell'ufficio e del numero dei cancellieri e segretari in pianta, indifferentemente funzionari delle diverse qualifiche, esclusa la massima.

Art. 2.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che intendono partecipare agli scrutini per la promozione alle qualifiche su-

periori, debbono trasmettere, per via gerarchica, al Ministero di grazia e giustizia, entro un mese dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto che indice lo scrutinio, la relativa domanda corredata dei titoli e documenti che ciascuno di essi creda di aggiungere.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che intendono essere destinati alle Preture, per gli effetti di cui all'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 249, debbono presentare apposita istanza.

Art. 3.

Fatta eccezione per la qualifica di cancelliere capo e segretario capo di 1^a classe, è sospesa l'applicazione della norma di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1958, n. 60, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.